il dottore commercialista

periodico bimestrale
dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e
degli Esperti Contabili
di Siracusa
Spedizione in
Abb. postale 70%
Filiale di Siracusa
Anno XIII - N. 3
(n. 75 dalla fondazione)
Maggio - Giugno 2009

postatarget creative
S2/654/2008
Posteitaliane

PROFESSIONE E CULTURA

sommario

2 In morte di Salvatore Paternò
di Franco Calì

3 Manhattan
di Giovanni Stella

4 IVA per cassa:
in vigore il nuovo sistema
di liquidazione dell'imposta
di Domenico Piccolo

11 Evasione fiscale
e riciclaggio
di Maria Cristina Bruno

16 Motivazione e obbligo
del contradditorio
negli studi di settore
di Francesco Lucifora

19 Nuove forme di
accertamento con adesione:
le riflessioni di Fantozzi,
Falsitta e La Rosa

21 La forza del credito
cooperativo:
la Banca di Siracusa
al fianco dei professionisti
di Giovanni Zaccaria

22 Biblioteca

L'Università di Siracusa, la vera scommessa

di Massimo Conigliaro

Siracusa e l'Università.

Un rapporto travagliato che in questi ultimi tempi sta vivendo momenti di tensione.

In verità, la provincia aretusea non è titolare di un proprio Ateneo, ma affida le sue speranze accademiche alle scelte che le Università di Catania o Messina adottano nell'ambito dei Consorzi cui sono legate.

Ecco allora che il Consorzio Archimede (partecipato da Comune e Provincia di Siracusa) deve lottare disperatamente con il rettore dell'Università di Catania per mantenere a Siracusa il corso di laurea in Architettura e Beni Culturali, dall'oggi al domani cancellato con un colpo di spugna dalla sede centrale.

Nel contempo il Consorzio Megara Ibleo, costituito dai Comuni di Augusta e Priolo Gargallo e convenzionato con l'Università di Messina, punta su Giurisprudenza e Scienze della Comunicazione. A Noto è attiva un'altra sede dell'Università di Messina con il corso di Laurea di Scienze dell'Educazione e della Formazione, organizzato dal Consorzio Universitario del Mediterraneo Orientale l'Università (partnership tra i Comuni di Avola, Noto, Rosolini, Portopalo e Pachino, il Cenacolo Domenicano e la BCC di Pachino).

Le amministrazioni locali puntano sempre più a sviluppare forme di collaborazione con atenei viciniori per tutte le positive ricadute economiche che la vita universitaria porta ad un centro urbano. L'esempio di Enna, forse irripetibile, conduce ad importanti riflessioni: dodicimila studenti hanno cambiato il volto di una cittadina da ventinovemila abitanti, modificandone il tessuto urbano, le abitudini di vita e le dinamiche commerciali. La Kore è diventata una vera e propria risorsa per l'economia locale.

A Siracusa i tre Consorzi Universitari percorrono strade autonome e devono spesso subire le scelte del Senato Accademico di cui non fanno parte. Le recenti problematiche tra Consorzio Archimede e Università di Catania hanno messo in luce la vera debolezza del sistema: non c'è l'Università di Siracusa! Non mancano modelli di università private di successo o esempi da seguire. Occorre un progetto serio, condiviso dall'intera provincia, legato al territorio ed alle sue vocazioni. È vero, si tratta di una scommessa non di poco conto, ma la tenacia con cui gli enti locali perseguono il sogno accademico è un segnale importante che l'imprenditoria più sana ed intraprendente non può lasciarsi sfuggire.

In morte di Salvatore Paternò

È stato sicuramente un fulmine a ciel sereno la scomparsa del nostro giovanissimo amico e collega **Salvatore Paternò**, avvenuta presso la sua abitazione in Pachino nel pomeriggio di sabato 6 giugno scorso. Avrebbe compiuto 44 anni il 15 giugno.

Ci ha sorpreso tutti, quelli che eravamo abituati alle sue improvvise apparizioni e successive scomparse per impegni repentini, alle sue amenità e discussioni accalorate sui fatti quotidiani, che ci colmavano di allegria e simpatia. Qualcosa dell'esile *fil rouge* della vita si è rotto anzitempo, e ci ha lasciati stupiti e senza parole.

La morte umanamente ci colpisce, ci mette di fronte la nostra precarietà, ci pone davanti i molti *perché* che abbiamo, ci mette nella Verità.

Essa è un evento doloroso, per tutti i suoi parenti, amici, colleghi, conoscenti riuniti accanto alle spoglie mortali del giovane dottore commercialista.

In Chiesa Madre a Pachino la sorella, i parenti, gli amici, i colleghi dell'Ordine, tutti hanno partecipato il lunedì pomeriggio alle esequie, pregando il Signore che ha chiamato a sé un figlio buono, semplice, affettuoso, premuroso, allegro, attento ai bisogni dei più piccoli e bisognosi. Anche per noi che godevamo della sua compagnia, della sua disponibilità e affabilità, Salvatore ci verrà a mancare.

Io l'ho conosciuto mentre era ancora un bambino, abitava di fronte casa mia, conoscevo i suoi genitori, la sua famiglia. E mi ha sempre impressionato la semplicità, la laboriosità ed affabilità di questo bambino, poi diventato uomo e collega. Ci scambiavamo spesso opinioni, sensazioni, musiche e progetti.

Salvatore, noi abbiamo perso in questo mondo un amico e un fratello, ma oggi ci stai mostrando un altro orizzonte, che tu hai varcato, cosciente che la missione che hai intrapreso sulla terra non è stata vana. Tu ci hai mostrato quale é la meta del viaggio che ciascuno di noi deve scoprire qui sulla terra: la pace e la gioia fra gli uomini che si amano e si rispettano, perché il dare è più bello che il ricevere.

La tua professionalità l'hai testimoniata oggi.

L'amico e collega
Franco Calì

il dottore commercialista
PROFESSIONE E CULTURA

Bimestrale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa

Direttore
Gaetano Ambrogio

Direttore Responsabile
Massimo Conigliaro

Editore
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa

Consiglio dell'Ordine di Siracusa
Presidente
Gaetano Ambrogio
Vice Presidente
Alfio Pulvirenti
Segretario
Dino Faranda
Tesoriere
Antonino Trommino
Consiglieri
Rosario Bongiovanni
Giuseppe Cirasa
Massimo Conigliaro
Salvatore De Benedictis
Salvatore Geraci
Salvatore Spadaro
Roberto Zappalà

Redazione e Amministrazione
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa
Via Reno, 21 - 96100 SIRACUSA
Te!. 0931 64354 - Fax 0931 64027
www.odcsr.it-giornale@odcsr.it

Composizione e Stampa
Marchese Arti Grafiche - Via Maestranza, 50
Te!. 0931. 61603 - 96100 SIRACUSA

Reg. Trib. di Siracusa n. 2/97 del 12/2/1997
Riproduzione Riservata - Diffusione gratuita

Gli articoli esprimono esclusivamente il pensiero personale degli autori e non impegnano in alcun modo il giornale

Numero chiuso in tipografia il 3/07/2009
Tiratura: 1500 copie

Manhattan

Vivere a Manhattan, anche solo per qualche giorno è un'esperienza unica.

La mela, così è intesa New York, ha in Manhattan il suo cuore pulsante.

Una selva di grattacieli che sgomentano a prima vista il visitatore, che anche dal marciapiedi tende a rannicchiarsi a terra, tanto è maestoso ognuno di questi giganti che dal suolo si ergono alti verso il cielo, fino a toccarne le nuvole.

Pian piano poi ci si fa l'abitudine e ci si cammina sotto e a fianco quasi senza accorgersene, come per tutte le novità della vita che col passare del tempo fatto nuovo non sono più, bensì di routine.

È comunque da dire che questa foresta anziché di alberi è costruita di cemento, ferro e vetro, ed è opera di mani d'uomo, che hanno realizzato tali giganti più velocemente di quanto non si pensi.

Ci sono squadre specializzate di indiani e uomini di colore che lavorano in alto, molto in alto, senza soffrire di vertigini, portando a termine il lavoro con velocità impressionante.

L'America è America anche per questo.

Arrivandoci, la visione di Manhattan sgomenta, e si crede d'essere nell'altro mondo.

Ma, se si viene da lontano, anche dall'antico continente europeo che trasuda cultura da tutti i pori, in realtà ci si rende conto che, nel bene e nel male, l'America è il mondo e che l'altro mondo sono gli altri continenti restanti.

Nell'albergo dove ho soggiornato – l'Holliday Inn, posto nella 29ª Street a sinistra della fifth Avenue che è la strada principale, che ha le altre Avenue come parallele e le Street perpendicolari, sì da realizzare un grande rettangolo di 24 km, tal è in lunghezza Manhattan – c'erano incorniciate due grandi foto rettangolari, emblematiche.

Una riguarda il ponte di Brooklyn ripreso nel 1938, l'altra è Manhattan già piena di grattacieli nel 1940.

Vedere quelle foto e immaginare com'era l'Europa in quegli anni dà la dimensione di quanto avanti, non solo sul piano architettonico, fossero gli USA a quel tempo, rispetto a tutto il resto del mondo.

Tutti i pianterreni delle Avenue e delle Street sono adibiti, com'è ovvio, a negozi, molti megalitici, ovvero botteghe di pochi mq. I piani superiori normalmente occupano uffici, studi o abitazioni.

C'è di tutto per ogni tasca. Si va dal distintivo all'occhiello con l'effige di Obama, al costo di 1 dollaro, al mezzo attico, sopra il Plaza, che assieme al Waldorf Astoria è uno degli alberghi più lussuosi della città, in vendita alla "modica" cifra di 29 milioni di dollari, mentre le spese condominiali per l'appartamento suddetto ascendono "soltanto" a 35 mila dollari al … mese!

A Manhattan abitano i miliardari, che si combattono fra loro a suon di dollari, e il barbone che all'angolo della via chiede un dollaro, per acquistare un hot-dog che gli doma i crampi allo stomaco, e pur di avere quel dollaro è disposto a farsi fotografare in vostra compagnia.

Il lusso più sfarzoso vive e convive con la miseria più deprimente, che aumenta via via che ci si allontana dal centro verso quartieri che di povertà sono pieni.

Ci sono i gioiellieri e le firme più famose che propongono oggetti il cui costo fa venire le vertigini, e anche botteghe piccolissime gestite in economia da cinesi e da gente di colore, che stentano a sbarcare il lunario.

Manhattan è il lusso, la grandeur, l'assoluto in termini di bellezza architettonica e urbanistica cui corrisponde l'adeguato prezzo. Ma è anche la contraddizione più eclatante, dove l'uomo, inquilino del pianeta, è costretto a vivere: l'uno nell'oro e nella ricchezza a lui financo ignota nella entità, l'altro che non ha ricovero la notte e di giorno lesina l'elemosina per un sandwich o una frutta, che gli consentano di sopravvivere.

Così è fatto il mondo, così è Manhattan.

Giovanni Stella

Iva per cassa: in vigore il nuovo sistema di liquidazione dell'imposta

di Domenico Piccolo
Consigliere Nazionale DCEC

PREMESSA

Tra le maggiori novità in materia di imposizione indiretta introdotte dal decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, annoveriamo, in ambito imposta sul valore aggiunto, la previsione di un nuovo sistema di liquidazione dell'imposta – il cosiddetto sistema dell'IVA per cassa – che differisce la liquidazione del tributo al momento dell'incasso del corrispettivo.

Scopo precipuo del provvedimento è quello di alleviare gli oneri finanziari connessi all'anticipata liquidazione dell'IVA rispetto all'incasso della stessa in via di rivalsa.

Le nuove disposizioni, secondo l'intento del legislatore, "sono state adottate nell'attuale momento di crisi economica globale per far fronte agli effetti negativi che si riversano con maggiore evidenza soprattutto sulle piccole e medie imprese (…). In tale ottica la finalità sottesa al predetto impianto normativo è quella di non far anticipare il versamento dell'IVA al cedente di beni o prestatore di servizi nell'ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente che sia a sua volta soggetto passivo di imposta"

Si ricorda che la cosiddetta Manovra anticrisi ha modificato la norma relativa alle operazioni soggette ad IVA ad esigibilità differita, estendendo tale disciplina a tutte le operazioni poste in essere dai contribuenti con un volume d'affari inferiore ad una determinata soglia, da individuare con apposito decreto.

La piena attuazione del meccanismo in analisi è avvenuta attraverso l'emanazione del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 marzo 2009, pubblicato sulla G.U. 27 aprile 2009, n. 96, recante l'"Attuazione dell'art. 7 del D.l. 185/2008 sull'operatività del meccanismo dell'imposta sul valore aggiunto per cassa".

L'efficacia delle neointrodotte disposizioni era infatti subordinata, da un lato, all'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che, oltre a determinare l'ammontare del volume d'affari dei contribuenti autorizzati ad assoggettare ad IVA con esigibilità differita le operazioni effettuate, stabilisse ogni altra disposizione di attuazione; e dall'altro dal rilascio della preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, al fine di scongiurare rilievi ostativi che potrebbero essere formulati dagli organi comunitari.

A seguito della posizione assunta dalla Commissione europea, è però venuta meno la necessità della preventiva autorizzazione comunitaria, potendo già gli Stati membri prevedere che – in talune situazioni o per particolari soggetti – l'IVA divenga detraibile al momento dell'incasso del corrispettivo.

Il decreto si applica, ed esplica effetti, alle operazioni effettuate a decorrere dal 28 aprile 2009,

giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

Il regime IVA ordinario prevede l'obbligo di emettere la fattura, e per conseguenza, determinare l'imposta dovuta all'Erario relativamente alle cessioni di beni mobili, al momento della loro consegna o spedizione e, per le cessioni di beni immobili, alla stipula dell'atto di vendita.

Nelle attuali condizioni economiche accade, sempre più frequentemente, che il corrispettivo e l'IVA siano incassati molto tempo dopo l'emissione della fattura, e che quindi i soggetti che hanno posto in essere la cessione dei beni, si trovino nell'obbligatorietà di dover procedere all'effettuazione del versamento all'Erario di un'imposta di cui in concreto non dispongono; ciò li induce a ricorrere all'indebitamento o ad utilizzare risorse finanziarie proprie, magari distraendole dagli impieghi produttivi. Analoghe problematiche insorgono anche in relazione alle prestazioni di servizi.

Sebbene, infatti, la legge IVA preveda che l'obbligo di emettere la fattura per le prestazioni di servizi scatti al momento del pagamento del corrispettivo, e, molto spesso l'emissione della fattura è utilizzata come invito o sollecito di pagamento, logica consecuzione in termini, è che l'emissione della fattura prima dell'incasso del corrispettivo espone quindi anche i soggetti che prestano servizi agli inconvenienti a cui abbiamo accennato in ambito finanziario.

Per superare la discrasia temporale tra versamento e incasso dell'imposta, l'articolo 7 del d.l. n. 185/2008, autorizza determinati soggetti che si abbiano determinati requisiti, riferiti al loro volume d'affari, a differire il calcolo dell'imposta dovuta all'Erario fino al momento del suo incasso dai soggetti ai quali è stata addebitata.

In sostanza, la norma estende genericamente a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai suddetti soggetti IVA il differimento dell'esigibilità dell'imposta che il secondo periodo del quinto comma dell'art. 6 del d.p.r. n. 633 del 1972 già prevede per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici, nonché per ulteriori, specifiche operazioni, quali le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel n. 114 della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dagli enti non commerciali ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'art. 4, nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficienza e a quelli di previdenza.

L'estensione dell'applicazione della disposizione dell'articolo 6 del d.p.r. n. 633 del 1972, non è da considerarsi, però, generalizzata, infatti, la nuova normativa prevede vari limiti alla sua operatività.

Il primo, più importante, è che il differimento dell'esigibilità dell'IVA è consentito esclusivamente ai soggetti d'imposta che non superano un determinato volume d'affari.

Altro limite fondamentale è che il differimento dell'esigibilità è ammesso solo per le operazioni poste in essere nei confronti di altri soggetti IVA, non è quindi applicabile alle operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori.

Ma soprattutto è da sottolineare come il nuovo sistema esplichi effetti rilevanti anche sui soggetti

IVA acquirenti beni, o committenti di servizi, in relazione al loro diritto alla detrazione dell'imposta indicata nelle fatture ricevute.

Il primo comma dell'articolo 19 del d.p.r. n. 633 del 1972 lega il diritto alla detrazione dell'imposta addebitata in via di rivalsa alla sua esigibilità in capo al soggetto che ha emesso la fattura.

La novellata normativa introdotta dall'articolo 7 della manovra anticrisi, differendo l'esigibilità dell'imposta al momento dell'incasso del corrispettivo fatturato, differisce conseguentemente a tale momento anche la possibilità di detrarre l'IVA per il soggetto che riceve la fattura.

La nuova norma potrebbe, quindi, anche indurre i soggetti fruitori di cessioni beni, ovvero di servizi, ad un più sollecito pagamento delle somme dovute, effetto auspicabile, ma, temiamo, non certo soprattutto in tutti i casi in cui tali soggetti soffrano di limiti alla detrazione e che, quindi, abbiano scarso o nullo interesse a detrarre l'imposta.

Ai fini procedimentali, che gravano, sui soggetti parti dell'operazione, è stata prevista, per i medesimi soggetti, dalla norma introduttiva del nuovo regime, l'obbligatorietà a farne espressa menzione nella fattura emessa, apponendo in essa uno specifico richiamo all'articolo in questione, ed in mancanza di tale annotazione, l'imposta si presume immediatamente esigibile e detraibile.

La fattura relativa all'operazione per cui si vuole fruire dell'Iva per cassa deve necessariamente essere emessa con l'indicazione che si tratta di **operazione con imposta a esigibilità differita, ex articolo 7 del Dl 185/2008.**

ESCLUSIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE

Il nuovo sistema di liquidazione dell'IVA non ha un'applicazione generalizzata, ma incontra numerosi limiti applicativi sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

Sotto il profilo soggettivo, va ricordato il limite del volume di affari, oggettivamente occorre, invece, considerare che l'articolo 7 esclude espressamente dal proprio ambito applicativo i soggetti IVA che già si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta. Trattasi di operazioni disciplinate da particolari norme sulla determinazione del tributo o sull'indicazione in fattura dell'imposta che, per lo più, attuano specifiche disposizioni comunitarie non modificabili senza espressa autorizzazione della Comunità europea.

Volume di affari

Il decreto fissa, innanzitutto, la soglia del volume di affari entro la quale si applicano le nuove disposizioni.

In particolare, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un cessionario o committente che riveste la qualità di soggetto passivo d'imposta, l'IVA diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi da parte del medesimo cessionario o committente a condizione che il cedente, prestatore, abbia realizzato nell'anno solare precedente, o in caso di inizio di attività, preveda di realizzare, un volume d'affari non superiore a 200.000 euro.

Viene, inoltre, precisato in sede regolamentare che le neointrodotte disposizioni non possono più essere applicate dai soggetti che, nel corso dell'anno solare, superino il limite di 200.000 euro di volume d'affari: conseguentemente, in relazione alle operazioni effettuate successivamente al superamento della suddetta soglia, si applicherà l'IVA secondo i criteri generali, ad esigibilità immediata, restando invece soggette all'esigibilità differita le operazioni effettuate precedentemente.

In pratica, il contribuente dovrà effettuare un

monitoraggio costante durante l'anno e cessare l'applicazione del regime dal momento in cui la soglia di 200mila euro venga superata. Nelle ipotesi in cui venissero emesse fatture con imposta ad esigibilità differita anche dopo il supero di tale limite, a causa di un monitoraggio imperfetto, occorrerà computare l'imposta erroneamente differita nella liquidazione periodica relativa al mese, o trimestre, nel corso del quale l'operazione si considera effettuata, per non incorrere nelle sanzioni per omesso versamento.

Operazioni escluse

Relativamente al profilo oggettivo, poi, il sistema si applica – come già rilevato – solo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi imponibili effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, tra tali soggetti sono evidentemente ricompresi anche gli enti non commerciali che operano nell'esercizio di attività imprenditoriali. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 13 marzo 2009, n. 8/E, paragrafo n. 6.8, ha precisato che il sistema dell'IVA per cassa si può comunque applicare anche nel caso di operazioni effettuate nei confronti degli enti in parola per gli acquisti dagli stessi destinati oltre che all'attività commerciale anche ad altre attività.

Restano, dunque, innanzitutto escluse le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori. Il motivo di tale esclusione è da ricercare, secondo la relazione ministeriale al decreto-legge, principalmente, nel fatto che i casi in cui i clienti privati non paghino il corrispettivo al momento della consegna dei beni o dell'effettuazione delle prestazioni sono meramente residuali.

Il nuovo regime non si applica, inoltre, alle operazioni poste in essere nei confronti di soggetti IVA che acquisiscono i beni o i servizi non nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, artistica o professionale, ma per "uso privato". Al riguardo è da rilevare come l'"uso" al quale è effettivamente destinato il bene o il servizio acquistato potrebbe essere comprovato da un'espressa dichiarazione dell'acquirente o del committente; dichiarazione però che il soggetto cedente o prestatore non sarà sempre in grado di ottenere, in assenza di un apposito obbligo di legge.

Sono inoltre escluse dal differimento le operazioni effettuate da soggetti che applicano l'imposta secondo le disposizioni di un regime speciale, quali ad esempio, quelle effettuate nell'ambito del regime del margine applicabile al commercio dei beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione o quelle effettuate dalle agenzie di viaggio); ovvero le operazioni assoggettate ad imposta sulla base del meccanismo dell'inversione contabile, *reverse charge*, con il quale il debitore d'imposta è individuato non nella persona del cedente o prestatore, ma in quella del cessionario o committente. Al riguardo, l'agenzia delle Entrate, tenuto conto che il regime dell'I.V.A. per cassa è opzionale e riguarda la singola operazione, ha precisato in prassi, che l'esclusione non riguarda tutta l'attività del soggetto che intende emettere, o che riceve le fatture ad esigibilità differita, ma esclusivamente le singole operazioni soggette a un regime speciale o al meccanismo del *reverse charge.*

L'applicazione delle nuove disposizioni è di fatto facoltativa; peraltro, la singola operazione, in assenza dell'indicazione in fattura che trattasi di "operazione con imposta ad esigibilità differita" da parte del cedente, ovvero prestatore, sarà assoggettata ad IVA ad esigibilità immediata, in base alle regole generali di cui all'articolo 6, quinto comma, primo periodo, D.P.R. 26 ottobre 1972.

Soggetti non residenti

Con il documento di prassi numero 20/E del 30 aprile 2009 l'Agenzia delle Entrate ha specificato che destinatari di operazioni con I.V.A. ad esigibilità differita, possono essere anche soggetti non residenti, purché siano soggetti passivi I.V.A., e risulti integrato il presupposto territoriale; solo in tal caso, infatti, il soggetto passivo nazionale potrà emettere una fattura con l'indicazione dell'imposta, e per la quale risulterà debitore verso l'erario, e, in quanto tale, potrà optare per il suo differimento. Si tratta, ad esempio, delle operazioni che rilevano territorialmente in Italia ai sensi dell'articolo 7 del d.p.r. numero 633 del 1972, quali, tra le altre, le cessioni di beni immobili ubicati nel territorio e le relative prestazioni di servizi. Diversamente, il soggetto passivo nazionale non potrà differire l'esigibilità dell'imposta nelle ipotesi in cui l'I.V.A. non venisse indicata in fattura e per la quale lo stesso non ne risultasse debitore, come nel caso di effettuazione delle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del d.p.r. numero 633 del 1972 e le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del D.l. numero 331 del 1993.

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il decreto disciplina anche gli adempimenti formali posti a carico del cedente, o prestatore, ovvero del cessionario, o committente.

Adempimenti del cedente o prestatore

Il cedente, o prestatore, è comunque tenuto:

1. al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa IVA quali l'emissione, e la registrazione delle fatture nei termini ordinari, ancorché l'imposta non sia ancora divenuta esigibile;
2. le operazioni ad esigibilità differita concorrono a formare il volume d'affari del cedente, o prestatore, e partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione ex articolo 19-bis del d.p.r. n. 633 del 1972, con riferimento all'anno in cui l'operazione si intende effettuata;
3. le operazioni ad esigibilità differita sono computate posticipatamente ovvero nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo, ovvero, in mancanza di pagamento del corrispettivo, quando scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione;
4. nelle ipotesi di incassi parziali del corrispettivo, l'imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella misura risultante dalla proporzione fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Adempimenti del cessionario o committente

Parallelamente, vengono disciplinati gli adempimenti del cessionario o committente.

In particolare:

1. il cessionario o committente delle operazioni ad esigibilità differita può effettuare la detrazione dell'IVA, sempre che sia ammessa dalla normativa, solo a partire dal momento in cui il corrispettivo di tali operazioni è stato pagato;
2. nel caso di pagamento parziale del corrispettivo il diritto alla detrazione dell'IVA sorge in capo al cessionario o committente per un ammontare che si ottiene applicando la proporzione fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

MOMENTO DI ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA

Concetto cardine del meccanismo è che l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento del corrispettivo.

I soggetti che emetteranno le fatture con l'imposta ad esigibilità differita dovranno, quindi, tener presente tale momento per individuare il mese, od il trimestre, con riferimento al quale operare la liquidazione periodica dell'IVA.

L'articolo 7 ha posto, peraltro, un limite temporale al differimento dell'esigibilità dell'imposta. Al fine, infatti, di evitare possibili frodi il legislatore ha previsto che l'IVA indicata in fattura diviene in ogni caso esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Ovviamente, nello stesso periodo il cessionario o il committente potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA, anche se non ha ancora pagato il corrispettivo.

Al riguardo, l'Agenzia ha precisato attraverso la circolare numero 20/E del 30 aprile 2009, che il momento di effettuazione dell'operazione, *dies a quo*, per il calcolo del termine di un anno, deve essere individuato secondo le regole generali previste dall'articolo numero 6 del d.p.r. numero 633 del 1972.

Il primo ed il terzo comma dell'articolo numero 6 del d.p.r. numero 633 del 1972 individuano in via di principio il momento di effettuazione dell'operazione rispettivamente nella stipula dell'atto per le cessioni di beni immobili, nella consegna o nella spedizione per le cessioni dei beni mobili, e nel pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi. Dal canto suo, però, il quarto comma, dello stesso articolo, dispone che, indipendentemente dal verificarsi di questi eventi, se viene emessa la fattura l'operazione si considera effettuata alla data di emissione del documento.

Il limite temporale differenzia la norma in esame da quella relativa alle operazioni indicate nel secondo periodo del quinto comma dell'articolo 6 del d.p.r. n. 633 del 1972, operazioni per le quali non è posto un limite analogo, dato che le controparti delle operazioni di cui all'articolo 6 sono, per lo più, enti pubblici i quali, come è noto, provvedono ai pagamenti ben oltre un anno dall'effettuazione dell'operazione.

La circolare numero 20/E del 30 aprile 2009 ha effettuato una importante precisazione relativamente al momento di individuazione del mese, od del trimestre, con riferimento al quale operare la liquidazione periodica dell'IVA, in tutti casi in cui la transazione non avviene in contanti, ma per esempio con assegno, bonifico o ricevuta bancaria, il momento in cui l'imposta diventa esigibile viene desunto dall'estratto conto. È qui, infatti, che il cedente o prestatore può controllare l'accredito delle somme che gli spettano.

Naturalmente, la scadenza del periodo annuale produce effetti anche sulla possibilità, riconosciuta dal secondo comma dell'articolo numero 26 del d.p.r. n. 633 del 1972 al soggetto che ha emesso la fattura, di variare in diminuzione l'imponibile e l'imposta indicati nella stessa qualora ne ricorrano i presupposti individuati da tale disposizione.

Al riguardo è da ricordare preliminarmente che il Ministero delle finanze, in relazione alle operazioni con IVA ad esigibilità differita previste dal più volte citato secondo periodo del quinto comma dell'articolo 6 del d.p.r. numero 633 del 1972, con la risoluzione numero 75/E del 5 marzo 2002, ebbe a precisare che il differimento dell'esigibilità "dell'imposta collegato al pagamento del corrispettivo comporta che, in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo, ad esempio per risoluzione del contratto, per sopravvenuto accordo, per annullamento della fattura emessa per errore ovvero per riduzione del corrispettivo, l'imposta non diviene esigibile in tutto o

in parte, benché l'operazione sia stata fatturata".

A differenza di quel che accade nel caso delle operazioni di cui al ricordato articolo 6, dalla previsione contenuta nell'articolo 7 in analisi secondo cui "l'imposta diviene comunque esigibile dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione", deriva che, nel sistema dell'IVA per cassa, i fatti e gli eventi richiamati nella risoluzione numero 75/E del 2002 avvenuti dopo l'anno in questione non hanno, invece, alcun effetto sull'esigibilità dell'imposta: trascorso l'anno, infatti, essendo divenuta esigibile, l'imposta deve in ogni caso essere liquidata dal soggetto che ha emesso la fattura. Questi potrà tener conto dei fatti e degli eventi indicati nell'articolo 26 del d.p.r. n. 633 del 1972, se si sono verificati successivamente, in sede di emissione della nota di variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta.

Sostanzialmente in relazione alle diverse ipotesi regolate dalla norma citata, l'Agenzia ha avuto modo di chiarire, con la prassi più volte citata, che:

- *per le variazioni in aumento ai sensi del primo comma dell'articolo 26:* in pendenza del termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione viene emessa nota di variazione in aumento, anche per il nuovo ammontare dell'imponibile, o dell'imposta, l'anno si calcola a decorrere dalla effettuazione dell'operazione originaria
- *per le variazioni in diminuzione previste dal secondo comma:* la decorrenza del termine di un anno non rileva in quanto dette variazioni sono effettuabili senza limiti di tempo
- *per le variazioni in diminuzione previste dal terzo comma,* e relativamente alle quali rileva il sopravvenuto accordo tra le parti: devono comunque essere effettuate entro il termine di un anno dall'effettuazione dell'originaria operazione, come espressamente previsto dalla norma.

Da ultimo è necessario operare, sempre con riferimento al decorso del termine di un anno, alcune considerazioni relativamente all'ipotesi di operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti assoggettati a procedure concorsuali, o esecutive, in pendenza di tale termine. Il decreto di attuazione prevede, infatti, che in tali circostanze la limitazione temporale non opera.

A tal proposito, risulta necessario, in base alla circolare numero 20/E/2009, che la procedura sia stata avviata prima del decorso di un anno ed occorrerà tener conto dei seguenti criteri:

- *le procedure concorsuali* si considerano avviate nel momento in cui l'organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura. Stante la natura e gli effetti sul patrimonio del debitore di tali procedure, il relativo avvio produce i suoi effetti nei confronti di tutti i cedenti o prestatori che hanno emesso fatture con Iva ad esigibilità differita, fino all'effettivo incasso del corrispettivo;
- *l'esecuzione forzata in forma generica* si considera avviata con l'atto di pignoramento, ai sensi dell'articolo 491 del codice di procedura civile; con tale atto, infatti, ha inizio l'esecuzione, mentre non assumono rilevanza gli atti "preparatori", come il decreto ingiuntivo e la sua notificazione o la notificazione dell'atto di precetto. In questo caso, l'esigibilità dell'Iva rimane sospesa, anche dopo il decorso di un anno, limitatamente alle operazioni per le quali è stata avviata l'esecuzione forzata, così come risultano dalle fatture indicate nel titolo esecutivo, nonché per i creditori successivamente intervenuti nella procedura esecutiva ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, limitatamente alle fatture risultanti dal titolo.

Evasione fiscale e riciclaggio

di Maria Cristina Bruno[1]
Dottore commercialista
Vice Presidente
Centro di Diritto Penale Tributario

PREMESSA

È di questi giorni la notizia che il summit G20 di Londra comincia a dare i suoi frutti. Dopo la fine del segreto bancario, almeno sulla carta, posta la non ancora piena cooperazione tra i vari paesi, Barack Obama annuncia norme più severe e attacca i paradisi fiscali e quelli a tassazione agevolata con un importante rafforzamento del numero dei controllori. L'obiettivo è quello di interrompere le pratiche illegali che consentono a privati ed imprese di evadere il fisco. Per il ***piano USA*** si parla di recuperare circa 200miliardi di dollari di gettito perduto. Anche l'***Italia*** con il ministro Tremonti ha deciso di combattere la crisi globale con l'"assedio" ai centri offshore. La soluzione è nell'azione sui "paradisi fiscali" ove si concentra l'evasione, spesse volte derivante da operazioni illegali di riciclaggio. Quali le novità? L'inversione dell'onere della prova (chi ha trasferito i soldi nei paesi offshore è evasore sino a prova contraria); l'inasprimento delle sanzioni applicabili (se uno evade e mette il frutto dell'evasione in un paradiso è giusto che ci sia un'aggravante specifica); la nuova *black list italiana* (con l'elenco dei paesi offshore non cooperativi), uno scudo fiscale n. 3 capace di far rientrare in Italia i capitali esportati clandestinamente dietro pagamento di una multa una tantum al 7% e garanzia dell'anonimato. L'offensiva contro i paradisi fiscali cela interessi enormi. Si parla di circa 7000miliardi di dollari di capitali esteri considerati in parte frutto di evasione fiscale, riciclaggio e corruzione. Ma è difficile districarsi tra trust, imprese fantasma, società anonime, prestanomi.

• QUADRO NORMATIVO

L'origine della normativa sull'antiriciclaggio, ancora in evoluzione, risale alla *direttiva 1991/308/CEE* (c.d. *"prima direttiva"*), riguardante la prevenzione del sistema finanziario ai fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose. Prevede l'obbligo di identificazione della clientela, la registrazione dei dati e la segnalazione di operazioni sospette.

La *direttiva 2001/97/CE* (c.d. *"seconda direttiva"*) del 4 dicembre 2001 modifica la prima direttiva in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Obbliga gli Stati membri ad un più elevato standard di prescrizioni e amplia la platea dei destinatari degli obblighi.

Il *decreto legislativo 231/2007*, a decorrere dal 1 gennaio 2008, attua la *III Direttiva* antiriciclaggio e introduce alcune novità, tra cui: la sostituzione dell'obbligo di identificazione con quello di "adeguata verifica" della clientela, l'innalzamento a 15mila euro della soglia oltre la quale scatta l'obbligo antiriciclaggio, la possibilità di scelta tra archivio unico informatico e registro della clientela. Si prevedono limitazioni alla circolazione del denaro contante (abrogate poi dalla *manovra d'estate*, il decreto legge 112/2008 che ha reintrodotto il vecchio di limite di 12mila500 euro e non più 5mila euro per il trasferimento di denaro contante ed emissione di assegni).

• DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO

Il *decreto legislativo 231/2007*, riprendendo esattamente i termini utilizzati dalla III Direttiva,

[1] Atti del seminario dal titolo Problemi attuali in materia di reati tributari, tenutosi a Firenze l'8 maggio 2009.

stabilisce che il riciclaggio è costituito dal *compimento intenzionale* delle seguenti azioni:

1) conversione o trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza della provenienza criminosa;
2) occultamento, o dissimulazione, della reale natura, provenienza, ubicazione, degli stessi;
3) acquisto, detenzione, utilizzazione di beni, essendo a conoscenza della loro provenienza illecita;
4) partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti.

Per quanto concerne il ***finanziamento del terrorismo*** il quarto comma dell'art. 2, individua il fenomeno in qualsiasi attività diretta alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito di fondi o risorse economiche destinati ad essere utilizzati al fine di commettere delitti con finalità di terrorismo.

• AUTORITÀ COMPETENTI E ORDINI PROFESSIONALI

L'art. 62, comma 3, ha disposto la soppressione dell'Ufficio Italiano Cambi (UIC) e la nascita dell'U.I.F. (l'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia) che ha ereditato le competenze in tema di contrasto e prevenzione del riciclaggio. L'art. 8, comma 1, assegna a collegi e ordini professionali la funzione di controllo e promozione dell'osservanza degli obblighi antiriciclaggio.

• OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI - cenni -

Secondo il disposto *dell'art. 16, comma 1,* D.Lgs. 231/2007, **l'obbligo di adeguata verifica della clientela deve essere osservato** dal professionista nello svolgimento della propria attività sia in forma individuale, societaria o associata:

- quando la prestazione abbia per oggetto mezzi di pagamento o movimentazione di importo pari o superiore a 15mila euro;
- tutte le volte in cui l'operazione sia di valore indeterminata/indeterminabile;
- quando vi sia il sospetto di riciclaggio;
- quando sussistono dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati.

Sono previsti alcuni ***casi di esonero*** dall'obbligo di verifica (mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi; adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2, co. 1, L. 12/1979).

Obbligo di astensione del professionista: quando non è in grado di espletare attività di adeguata verifica della clientela, in quanto sospetta che una determinata operazione sia correlata al riciclaggio. Il professionista ha l'obbligo di inviare una segnalazione all'UIF.

Obblighi semplificati: di cui all'art. 25, dove si stabilisce che in alcuni casi devono applicarsi obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. Ad es. quando il cliente è:

- uno dei soggetti indicati dall'art. 11, co.1 e 2, lettera b) e c) del decreto (intermediari finanziari);
- un ente creditizio o finanziario comunitario;
- un ente creditizio o finanziario situato in uno stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva;
- un ufficio della pubblica amministrazione.

• REATO DI AUTORICICLAGGIO

Il **riciclaggio**, previsto *dall'art. 648 bis CP*, consiste nel sostituire o trasferire denaro, beni e altre utilità provenienti da *delitto non colposo*, o nel compiere in relazione ad essi altre operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. La definizione *"provenienti da delitti non colposi"* è così ampia da comprendere, tra i reati-presupposto del riciclaggio, non solo i delitti tesi alla creazione di capitali illeciti, ma anche i *delitti estranei*, quali quelli in materia fiscale. Occorre una distinzione: dai delitti-presupposto occorre escludere quelli in materia di imposte dirette e di IVA che non producono ricchezza e inserire i delitti di contrabbando doganale che invece producono ricchezza. Con l'entrata in vigore del d.lgs. 74/2000 si possono configurare quali **reati presupposto** la dichiarazione fraudolenta, la

dichiarazione infedele e l'omessa dichiarazione se si superano date soglie quantitative. A ciò si aggiungono *altre ipotesi* quali emissione e utilizzo di fatture e documenti per operazioni inesistenti. Quando si parla di **frode fiscale-riciclaggio** non bisogna confondere la provenienza della cosa dal delitto con l'attinenza di una cosa al delitto (l'evasione fiscale rappresenta infatti l'aver realizzato solo un risparmio d'imposta e non un incremento patrimoniale). Questo perché, oggetto materiale del riciclaggio, sono le cose ottenute con il delitto presupposto che hanno portato un'espansione del patrimonio. Viceversa, l'**evasione** nasce da attività lecita mirata ad evitare il decremento del patrimonio a seguito del pagamento di tributi. Per il reato di riciclaggio, *entrambi i comportamenti realizzano condotte illecite* e presupposte alla figura criminosa. In vista dell'imminente varo del Testo Unico Antiriciclaggio, il Legislatore dovrebbe allora *modificare la norma* escludendo dai reati presupposto la frode fiscale derivante da evasione, considerando solo l'ipotesi di emissione e/o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (ex artt. 2 e 8 d.lgs.74/2000).

L'**autoriciclaggio** *non esiste nel nostro ordinamento penale*. Il soggetto autore, o il compartecipe, del reato presupposto non può essere punito per il riciclaggio dei proventi del reato, mentre può essere punito il terzo estraneo al reato che cooperi con il reo nel riciclaggio. Difatti, la disciplina antiriciclaggio (art. 648 bis CP) non punisce l'autore nel caso in cui abbia concorso nel delitto, a monte, che ha generato la ricchezza da riciclare o nell'ipotesi dell'investimento dell'utile nascente dal reato-presupposto.

- **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA con uso di fatture e/o documenti PER OPERAZIONI INESISTENTI**

Il d.lgs.74/2000, ha fornito lo strumento più idoneo per perseguire il riciclaggio da evasione fiscale. *I delitti si perfezionano tutti solo al momento di presentazione delle dichiarazioni annuali, mai prima.* Con *l'art. 2*, l'evasione fiscale ha eguagliato l'evasore fiscale, alla stregua di qualunque altro soggetto criminale penalmente perseguibile con reclusione e multa.

1) È punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte
2) Il fatto si considera commesso, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando tali fatture/documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria
3) Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire 300milioni si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni

Tale fattispecie si tipizza per la particolare *insidiosità fiscale* in quanto la dichiarazione, oltre ad essere infedele, presenta elementi di falsità idonei ad ostacolare l'attività di accertamento dell'A.F. o ad avvalorare la non veritiera prospettazione dei dati in essa indicata. Si pensi all'indicazione di elementi passivi inesistenti o modificati (uscita di banca e cassa, falsi costi per abbattere la base imponibile, falsi crediti IVA) tali da originare disponibilità di denaro che può costituire oggetto di riciclaggio sia in caso di sua restituzione occulta (ad opera di un terzo consapevole del reato come contropartita di un corrispettivo) sia nel caso in cui venga pattuito un compenso (provvigione). La conferma emerge dalla circostanza che, *al pari del delitto di emissione di fatture o altri documenti* per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, si realizza indipendentemente dal superamento di qualsivoglia soglia minima di punibilità.

Tra l'altro, mentre nella piccola impresa è il privato stesso che, realizzando la frode fiscale, si preoccupa di mascherare i fondi senza l'aiuto di terzi (non realizzando quindi il riciclaggio) nelle grandi società, al contrario, è complesso il meccanismo con il quale l'eventuale provento da frode fiscale viene "celato". Chi architetta la frode spesso non è colui che ricicla.

Si pensi all'imprenditore che versa il denaro

(frutto di illecito tributario) su un conto extracontabile intestato e/o nella disponibilità dello stesso: si parla di mera evasione fiscale. Viceversa, se le risorse sottratte all'Erario sono accantonate su un conto extracontabile intestato a "persona di fiducia" (moglie casalinga o figlio studente), questa potrebbe rispondere di riciclaggio da evasione fiscale.

Altre ipotesi di reati tributari idonei al reato di riciclaggio sono *l'abbassamento fittizio dell'utile* o *l'incremento fittizio della perdita*, tesi ad evadere le imposte, ma anche a creare riserve occulte utilizzabili per fini illeciti (pagamento tangenti, appropriazione indebita dagli amministratori, finanziamento di attività illecite), *l'utilizzo di fatture inesistenti*, *l'esposizione di perdite inesistenti*, le *sottofatturazioni attive* e le *soprafatturazioni* da parte di fornitori.

Tramite i controlli incrociati è possibile trovare le relazioni con società di comodo estere all'uopo create per giustificare flussi di denaro verso l'estero, i legami con personaggi legati alla criminalità organizzata, e non (dediti all'attività di pulitura e reimpiego di denaro sporco), conti correnti che afferiscono l'attività di impresa su cui affluiscono redditi non dichiarati (nella disponibilità dei soci e/o dipendenti della società sottoposta a controllo fiscale). Tali controlli creano un flusso informativo, tra dati contabili e riscontri esterni, da cui possono emergere non solo illiceità di matrice tributaria, ma anche altre attività dirette alla costituzione di fondi neri o concrete operazioni finalizzate al riciclaggio.

- **TRASFERIMENTO DI DENARO OLTRE FRONTIERA**

Con il d.lgs. 195/2008 ogni persona fisica, che esca o entri nel territorio nazionale, e che trasporti denaro contante per importi superiori a 10mila euro, deve dichiarare all'Agenzia delle Dogane tali somme con una apposita dichiarazione. In caso di violazione, scatta il sequestro, nel limite del 40% dell'importo in eccedenza e la sanzione pecuniaria fino al 40% dell'importo ultrasoglia trasferito.

- **COSTITUZIONE DI SOCIETÀ FITTIZIE**

In tema di ***società ombra*** atte a favorire la commissione di reati quali il riciclaggio, la *Cassazione* fornisce, con la *sentenza 10023/09*, un'interpretazione estensiva della normativa di contrasto della criminalità organizzata contenuta nella legge 356/92.

Stabilisce cioè che le misure cautelari possono essere adottate anche nei confronti delle società originate, o derivate a vario titolo, dalla prima costituzione. In sostanza, per la Cassazione "il pubblico ministero ricorrente sostiene che l'articolo 12 quinquies L.356/92 (trasferimento fraudolento di valori) punisce chiunque crea apparenze giuridiche utili a nascondere la presenza mafiosa dietro patrimoni o attività economiche". Viene punita quindi la creazione di società fittizie per eludere le leggi penali.

- **CENTRI OFF-SHORE**

In USA, i salvataggi delle banche hanno evidenziato la quantità di denaro che i grandi gruppi finanziari hanno parcheggiato **off-shore** in *terre senza legge* ove, capitali puliti e sporchi, si mischiano tra loro. In tema di *hedge funds* molti hanno sede legale off-shore: prima del *default* si parla di 2000miliardi di dollari, spesso sottoscritti dalle stesse banche.

- **OPERAZIONI INTERCOMPANY IN PARADISI FISCALI**

Nel 2008 la G.d.F. in materia di *operazioni intercompany in paradisi fiscali*, ha condotto 4000 indagini, denunciando 5236 persone per reati societari, fallimentari, bancari e di borsa.

Con il *controllo delle movimentazioni bancarie e finanziarie* è stato possibile contrastare il fenomeno di evasione fiscale (società che localizzano all'estero direzione e gestione dell'attività di impresa, persone fisiche che fittiziamente spostano in Paesi a fiscalità privilegiata la propria residenza).

• **RAPPORTI CON SAN MARINO**

In questi giorni, la *Procura della Repubblica di Forlì* ha messo sotto esame 1,2milioni di assegni sospetti finiti alla Cassa di Risparmio di San Marino. Alcuni provengono da zone ad alta infiltrazione mafiosa. L'entità del fenomeno risale al 1997, quando emersero cifre ingenti di evasione sull'Iva, connessa a traffici e triangolazioni.

Con la *circolare emanata dalla Banca d'Italia* il 20 marzo 2009 sono stati rivoluzionati i rapporti tra il sistema bancario italiano e quello sammarinese.

A San Marino infatti sarà creata una *banca dati con gli identificativi dei clienti*. Il censimento nelle anagrafi bancarie dei soggetti di San Marino potrà essere fatto utilizzando codici a uso interno delle banche. Le carte di pagamento emesse da banche italiane e gli assegni di banche italiane, emessi da intermediari sammarinesi, richiedono l'applicazione degli obblighi di adeguata verifica del cliente.

• **FMI E RESTO DEL MONDO**

È operativo dal 1° maggio 2009 il primo *Trust Found* creato dal Fondo Monetario Internazionale per favorire assistenza tecnica ai Paesi che ne faranno richiesta nelle operazioni di contrasto del denaro sporco. I governi di Svizzera e Lussemburgo intendono cessare il segreto bancario cooperando nella lotta al riciclaggio di denaro.

Dopo l'inclusione dell'Uruguay, nella black list dei paradisi fiscali, il ministro dell'Economia uruguayano, ha comunicato l'adozione degli standard di trasparenza e degli scambi di informazioni richiesti in campo fiscale dall'OCSE.

Sono nella *black list* Costa Rica, Filippine, Malesia… Nella lista grigia troviamo Svizzera, Austria, Belgio, Monaco, San Marino, Liechtenstein e Lussemburgo.

Commercialisti per l'Abruzzo:

Il terremoto che ha colpito l'Abruzzo
è stato un durissimo colpo per tantissime persone
che hanno perso affetti, case, risorse e lavoro.

A TANTI COLLEGHI NON È RIMASTO NEMMENO LO STUDIO NEL QUALE TENTARE DI RIPRENDERE UNA VITA NORMALE.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha lanciato una sottoscrizione in favore delle popolazioni colpite dal terremoto ed ha già realizzato e donato la nuova sede per l'Ordine ed erogato un primo contributo ai colleghi.
Superato l'impatto emotivo del primo momento è fondamentale non dimenticare.
Continuiamo ad aiutare chi ne ha bisogno.
I versamenti potranno essere effettuati sul c/c bancario n. 10000/19 intestato a

"Commercialisti per l'Abruzzo"

Banca Popolare di Sondrio filiale di Roma
ag. 11 via Carlo Alberto, 6/a - 00185 Roma,
codice iban IT57N0569603200000010000X1

Motivazione e obbligo del contradditorio negli studi di settore

di Francesco Lucifora[1]
Avvocato
Giudice Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa

Gli "studi di settore" sono stati istituiti con il D.L. n. 331/93, convertito con modifiche nella L. n. 427/93.

L'art. 62 bis introduce gli "studi" con l'intento di porre rimedio alle problematiche insorte dall'applicazione dei coefficienti presuntivi di cui all'art. 11 del D.L. n. 69/89 (convertito con modifiche nella L. n. 154/89).

L'art. 62 sexies introduce gli "studi" come strumento di accertamento analitico con presunzione di cui all'art. 39, co. 1, lett. D), del DPR 600/73 e all'art. 54, co. 2, ultima parte, del DPR 633/72.

Il comma 3 del citato art. 62-sexies, infatti, dispone che «Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'art. 62- bis del presente decreto».

Il legislatore con lo strumento degli studi di settore vuole raggiungere il fine di determinare il compenso potenziale di professionisti o il ricavo probabile di imprese in funzione di variabili contabili e di variabili strutturali interne ed esterne, *per indurli all'adeguamento spontaneo già in sede di dichiarazione oppure successivamente in sede di accertamento con adesione.*

Gli studi di settore consentono di verificare i contribuenti relativamente a due diversi aspetti; quello della congruità e della coerenza.

I contribuenti quando dichiarano compensi o ricavi pari al valore puntuale di riferimento sono congrui; in caso contrario il software indica un intervallo di confidenza (tra il valore puntuale e quello minimo ammissibile) entro il quale lo scostamento è possibile.

Il contribuente nella prima ipotesi non può essere assoggettato ad accertamento; nella seconda ipotesi, può essergli richiesto di giustificare il mancato adeguamento al valore di riferimento.

Il contribuente, indipendentemente dalla congruità, può essere o meno coerente a seconda se gli indicatori economico e contabili si collocano tra il valore minimo e quello massimo dell'intervallo degli indicatori stessi in condizioni di normalità.

L'Ufficio finanziario quando il contribuente non risulta congruo procede ad accertamento attraverso l'istituto dell'*ACCERTAMENTO CON ADESIONE.*

Gli Uffici del fisco sostengono che gli studi di settore hanno VALORE DI PRESUNZIONE RELATIVA e in presenza dei presupposti di cui all'art. 10 della L. 146/98 possono essere posti a fondamento degli avvisi di accertamento senza che

[1] Testo della relazione tenuta a Caltagirone il 9 maggio 2009, nel convegno organizzato dal locale Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

gli stessi siano tenuti a fornire altre dimostrazioni in ordine alla motivazione della loro pretesa (in proposito si veda la Circolare n. 58/E del 2002).

La giurisprudenza di merito, al contrario, attribuisce agli studi di settore un VALORE DI PRESUNZIONE SEMPLICE, carente dei requisiti di precisione, concordanza e gravità; con la conseguenza che, in assenza di ulteriori elementi assunti dall'Ufficio per suffragare la pretesa, gli studi di settore non possono da soli integrare la prova dell'evasione (si veda da ultimo anche Corte di Cassazione sentenza 17229 del 28/07/06).

La Corte di Cassazione, Sez. tributaria, con sentenza n. 17229 del 28.7.2006 ha statuito che è vano invocare uno studio di settore, che ha struttura oggettiva e soggettiva categoriale e, quindi, di genere, come strumento idoneo a regolare, di per sé, un caso di specie ultima, se nella fase procedimentale amministrativa che va dalla dichiarazione tributaria all'avviso d'accertamento non si sia svolto alcun contraddittorio tra l'Ufficio tributario ed il contribuente, in modo da consentire a quest'ultimo di intervenire già in sede amministrativa per vincere la mera praesumptio hominis costituita dagli studi di settore.

La Suprema Corte è stata chiamata a decidere su un ricorso proposto dall'Ufficio finanziario avverso la decisione della Commissione tributaria Regionale che aveva accolto la tesi del contribuente d'illegittimità dell'accertamento fondato su "rese" scaturite da studi di settore che, quindi, prescindevano totalmente dalla realtà aziendale.

L'Ufficio finanziario difronte a questa specifica contestazione della Commissione tributaria si è limitato a riaffermare che gli studi di settore utilizzati riguardavano la specifica realtà nella quale s'inseriva l'azienda.

La Suprema Corte, con la sopra citata sentenza, ha ritenuto le allegazioni dell'amministrazione finanziaria «affermazioni generiche e, quindi, inidonee a contestare l'accertamento dei fatti operato dal giudice di merito e la logicità della sua valutazione dei fatti accertati».

La Corte ha ancora affermato che «Né, data la natura di atti amministrativi generali di organizzazione, rivestita dagli studi di settore previsti dal D.L. 30 agosto 1993, n. 321, art. 62 bis, convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427, li si possono considerare sufficienti perché l'ufficio tributario operi l'accertamento di un rapporto giuridico tributario di specie ultima, senza che l'attività istruttoria amministrativa sia completata nel rispetto del principio generale del giusto procedimento, cioè consentendo al contribuente, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, di intervenire già in sede procedimentale amministrativa, prima di essere costretto ad adire il giudice tributario, di vincere la mera praesumptio hominis costituita dagli studi di settore».

La Corte, accertato che, nella fase procedimentale amministrativa che va dalla dichiarazione tributaria all'avviso d'accertamento, tra ufficio tributario e contribuente non s'è svolto alcun contraddittorio, dichiara che «è vano invocare uno studio di settore, che ha struttura oggettiva e soggettiva categoriale e, quindi, di genere, come strumento idoneo a regolare, di per sé, un caso di specie ultima. questo senso è orientata la giurisprudenza di questa Corte nelle sentenze: 3 maggio 2005, n. 9135; 23 giugno 2003, n. 9946; 27 settembre 2002, n. 13995».

La Corte di Cassazione, per le considerazioni sopra svolte ha deciso per il rigetto del ricorso proposto dall'Ufficio finanziario.

La Suprema Corte di Cassazione, sezione tributaria, con sentenza n. 5977 de 2007 ha statuito «che il D.L. n. 331 del 1993, cit., articolo 62 sexies, dispone fra l'altro, al terzo comma, che gli accertamenti in materia di IVA, condotti ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54, "possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore", cui si riferisce il precedente articolo 62 bis. In virtù di tale norma, l'ufficio è quindi autorizzato – allorché ravvisi "gravi incongruen-

ze" fra i valori dichiarati e quelli ragionevolmente attesi in base alle caratteristiche dell'attività svolta od agli "studi di settore" – a procedere all'accertamento induttivo anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 54 citato e, in particolare, anche in presenza di una tenuta formalmente regolare della contabilità: il che costituisce una ulteriore deroga, in materia di accertamento, ai limiti fissati da detto articolo 54, con la conseguente ammissibilità dell'accertamento induttivo oltre le ipotesi già previste dal successivo articolo 55, e cioè anche in presenza di contabilità formalmente regolare. D'altronde, i cosiddetti studi di settore, introdotti dal D.L. n. 331 del 1993, articoli 62 bis e 62 sexies, direttamente derivanti dai "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in L. 27 aprile 1989, n. 154, idonei a fondare semplici presunzioni (praesumptiones hominis), sono da ritenere "supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti" (Cass. n. 9135/2005). I dati in tal modo presunti possono, pertanto, essere utilizzati dall'ufficio, anche in contrasto con le risultanze di scritture contabili regolarmente tenute, finché non ne sia dimostrata l'infondatezza mediante idonea prova contraria, il cui onere è a carico del contribuente (Cass. nn. 14161/2003, 10350/2003, 5794/ 2001, 11300/2000 ed altre precedenti).

L'ufficio finanziario - ai sensi dell'art. 10, co. 3-bis, della L. 146/98 (Studi di settore) prima di procedere ad accertamento ha l'obbligo di invitare il contribuente al contraddittorio nell'ambito dell'Istituto dell'accertamento con adesione. (art. 5, D.Lgs. 219/97).

Questo obbligo è stato esteso dal D.L. 223/06 (decreto Bersani-Visco) anche per le imprese con contabilità semplificata. È da dire che già gli Uffici finanziari invitavano i contribuenti in contabilità semplificata, come loro indicato dalla Circolare n. 25/E del 2001.

Il contribuente in sede di contraddittorio può addurre fatti e circostanze di vario tipo e genere per giustificare lo scostamento dalle risultanze dello "studio". Il contribuente può, per l'appunto, indicare elementi che hanno alterato il normale andamento dell'attività o il suo ordinario svolgimento, come ad esempio la malattia o assenza del titolare e/o il suo stato di avanzata anzianità; la vetustà e l'obsolescenza dei beni strumentali; la localizzazione nei pressi di mercati rionali o in presenza della grande distribuzione; ecc.

Dal quadro normativo e giurisprudenziale si possono trarre le seguenti conclusioni:

- che il contraddittorio tra le parti, oltre ad essere obbligatorio per previsione di legge, deve essere reale e sostanziale e non risolversi in un mero e semplice invito formale, dove al contribuente si contestano risultati scaturiti dall'applicazione di studi di settore che non tengano conto né della situazione reale della sua attività né delle argomentazioni a difesa svolte dallo stesso;
- che l'avviso di accertamento fondato sugli studi di settore, tutte le volte in cui è instaurato il contraddittorio – sia esso formale o sostanziale – è illegittimo se non contiene una motivazione, fondata su indizi idonei a corroborarne la fondatezza, e un adeguato ragionamento che consenta di spiegare per quali ragioni le elaborazioni statistiche, spesso sconosciute al contribuente, dello studio di settore astrattamente riferibili ad un soggetto corrispondano alla sua effettiva situazione;
- che l'avviso d'accertamento derivante esclusivamente dall'applicazione degli studi di settore è fondato quando il ricorrente non giustifica, a seguito d'invito dell'ufficio al contraddittorio, le ragioni dello scostamento;
- che le incongruenze verificate e motivate, emergenti dall'applicazione dello studio di settore, ove non trovino una ragione evidente e convincente d'infondatezza, devono considerarsi non più presunzioni ma prove di una capacità contributiva non dichiarata e legittimano l'accertamento dell'ufficio.

Consorzio Universitario Archimede, Università di Catania Giurisprudenza e Ordine dei Dottori Commercialisti di Siracusa: il master tributario prosegue con successo

Nuove forme di accertamento con adesione: le riflessioni di Fantozzi, Falsitta e La Rosa

Le cronache recenti hanno fatto venire alla ribalta i casi di personaggi noti del mondo dello sport e dello spettacolo (Valentino Rossi su tutti) che hanno chiuso la loro partita tributaria utilizzando lo strumento del concordato fiscale.

In gergo tecnico si chiama Accertamento con Adesione.

Ne hanno parlato, in un convegno a Siracusa, alcuni tra i più illustri esperti della materia.

Dopo i saluti dell'avv. Mario Cavallaro per il Consorzio Archimede e del Col. Alessandro Cavalli della Guardia di finanza, nonché del dott. Alfio Pulvirenti, vice presidente dell'Ordine, Augusto Fantozzi, ordinario all'Università La Sapienza di Roma, tra un impegno con il CdA dell'Enel ed il Commissariamento Alitalia, ha fatto tappa a Siracusa, ospite del Consorzio Universitario Archimede che organizza il Master in collaborazione con l'Università di Catania e l'Ordine dei dottori commercialisti di Siracusa.

"Spazi per la discrezionalità ci saranno sempre, ma i nuovi strumenti di adesione alle verifiche fiscali sono scanditi da precise regole che bisogna conoscere. Il Ministro Tremonti ha scommesso molto su tale istituto, ma la sensazione di avere ceduto alle tecniche del marketing è forte; sembra di trovarci in una sorta di supermarket degli sconti. Prima si aderisce, meno si paga in termini di sanzioni".

Con Augusto Fantozzi anche Gaspare Falsitta, altro mostro sacro del Diritto Tributario, Ordinario a Pavia, non ha mancato di criticare lo strumento del concordato che si presterebbe – addirittura – a censure di incostituzionalità ovvero di contrasto con il diritto comunitario.

Il Prof. Salvatore La Rosa, coordinatore del Master, si è soffermato sui nuovi inviti al contraddittorio che, in qualche modo, sembrano assumere i connotati degli accertamenti.

Massimo Conigliaro, dell'Ordine dei dottore commercialisti di Siracusa, di fronte al richiamo alla moralità fiscale fatto dal prof. Fantozzi ha ribadito "l'esigenza di una moralità anche dell'imposizione: gli studi di settore costituiscono degli strumenti presuntivi, meri indizi troppe volte lontani dalla realtà, che impongono ai contribuenti di pagare imposte su redditi che non hanno conseguito: oltre al danno, la beffa!".

Hanno acceso il dibattito gli interventi del dott. Gianfranco Antico, Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa, che ha rivolto l'auspicio di un riordino sistematico della materia e della prof.ssa Daria Coppa, Straordinario di Diritto Tributario nell'Università di Palermo, che oltre alla necessità di colpire chi evade il fisco, ha lanciato la proposta di sanzioni "positive", volte a premiare i contribuenti virtuosi.

COLLABORATE AL GIORNALE!
Notizie, articoli, sentenze di interesse generale sono graditi e possono essere inviati a giornale@odcsr.it

EUROPEAN COMMISSION

Education and Training

EDUCATION AND CULTURE

EACEA Education, Audiovisual & culture Excutive Agency

Università degli Studi di Palermo
Facoltà di Giurisprudenza - Facoltà di Scienze Politiche - Facoltà di Economia

DPDS
Dipartimento Studi su Politica, Diritto e Società

LIFELONG LEARNING PROGRAMME
2007-2013

Jean Monnet Programme • European Module

TOWARDS EUROPEAN INTERNATIONAL TAX LAW

ATTUALITÀ ED EVOLUZIONE DELLE RELAZIONI TRA DIRITTO TRIBUTARIO COMUNITARIO E DIRITTO INTERNAZIONALE TRIBUTARIO

SUMMER SCHOOL
Palermo, 20 – 26 Settembre 2009

Attivazione della Summer School
La Summer School approvata dalla **COMMISSIONE dell'UNIONE EUROPEA** su "Towards European International Tax Law - ATTUALITA' ED EVOLUZIONE DELLE RELAZIONI TRA DIRITTO TRIBUTARIO COMUNITARIO E DIRITTO INTERNAZIONALE TRIBUTARIO" è attivata presso il **Dipartimento "Studi su Politica, Diritto e Società "G. Mosca" (DPDS)**, con la partecipazione delle **Facoltà di Giurisprudenza,** di **Scienze Politiche** e di **Economia** dell'Università degli Studi di Palermo.
Il corso di alta specializzazione post- lauream, della durata di **una settimana**, si svolgerà in cooperazione con l'**University of Economics and Business Administration (WirtschaftsUniversität)** di **Vienna**, uno dei centri di ricerca e di studio sul diritto internazionale tributario più importanti del mondo, nell'ambito del progetto scientifico **EURYI-ESF** ("***L'impatto del Diritto Comunitario nelle relazioni con i Paesi terzi in materia di tassazione diretta***"), con l'associazione **NOMOS - Accademia di Studi ed Alta formazione,** con l'**Unione Avvocati Europei** e con la rivista **Iter Legis**.

Destinatari
Candidati in possesso di diploma di **laurea quadriennale** (vecchio ordinamento), oppure di laurea **triennale**, di laurea **specialistica** o di laurea **magistrale** (nuovo ordinamento), i dottorandi ed i dottori di ricerca, tutti rientranti nelle classi di laurea aventi ad oggetto materie giuridiche, economiche e socio-politiche. Sono, inoltre, **ammessi a partecipare i candidati che avranno conseguito entro il 31 luglio 2009** uno dei diplomi summenzionati, nonché gli **studenti dell'ultimo anno** delle lauree specialistiche, con non più di cinque esami di profitto ancora da sostenere alla medesima data.
Laureati, professionisti (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili), ricercatori (in centri pubblici o privati), esperti e funzionari pubblici operanti del settore tributario.

Dove e quando
Le lezioni si svolgeranno **in italiano** presso il **Dipartimento Studi su Politica, Diritto e Società sito in Palermo, Piazza Bologni, n.8**, Palermo, **dal 20 al 26 settembre 2009** e seguiranno il **modello di standard internazionale** comunemente adottato dai più importanti master **LL.M.'s** di Diritto Tributario Internazionale in Europa.

Obiettivi e finalità
Fornire avanzate conoscenze specialistiche sulle problematiche relative ai rapporti tra Diritto Tributario Comunitario e Diritto Internazionale Tributario, per consentire ai corsisti l'inserimento nel mondo del lavoro ed il miglioramento delle proprie abilità professionali.

Titoli conseguibili
La **semplice partecipazione** al Corso darà diritto al rilascio di un **Attestato riconosciuto dalla COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA.**
I partecipanti possono sottoporsi ad una prova finale condotta attraverso un test a domande con risposta multipla, nonché a domande con brevi risposte aperte. A tutti i partecipanti che supereranno con successo la prova verrà rilasciato un **DIPLOMA**. A coloro che non supereranno la prova verrà rilasciato un **Certificato**. Entrambi sono **riconosciuti dalla COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA**.

Sbocchi professionali
La partecipazione al Corso consentirà di acquisire avanzate conoscenze specialistiche utili ai fini delle seguenti opportunità lavorative:
- attività libero professionale come consulente di imprese che operano in ambito comunitario ed internazionale;
- attività di consulenza sull'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;
- svolgimento di attività professionale, in qualità di esperto fiscale d'impresa in studi legali, notarili, aziendali, in società di consulenza, negli uffici legali di banche, assicurazioni ed altre medie e grandi imprese;
- inserimento nell'amministrazione finanziaria e presso tutti gli enti pubblici in cui si richiedono figure specializzate in materia di fiscalità internazionale;
- inserimento presso istituti di ricerca, pubblici e privati, italiani e stranieri;
- inserimento presso le istituzioni comunitarie, l'OCSE ed altre organizzazioni internazionali operanti nei settori inerenti al percorso formativo della Summer School.

Crediti formativi
La **Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze Politiche** hanno già attribuito **n. 6 crediti** per la partecipazione al Corso. La **Facoltà di Economia** determinerà il numero dei crediti con apposito atto deliberativo.
Il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo** ha già deliberato l'attribuzione di n. **15 crediti** per la partecipazione al Corso.

Stages
E' prevista la possibilità per un numero ristretto di corsisti di effettuare **stages** organizzati dalla rivista **Iter Legis** e dall'**Unione Avvocati Europei** presso studi legali, istituzioni ed enti pubblici e privati di ricerca.
A coloro che parteciperanno al Corso sarà, inoltre, consentita la **pubblicazione di articoli** di interesse nella suddetta rivista, previa intesa con il coordinatore scientifico.

Servizi Alloggio e Mensa
I partecipanti non residenti a Palermo potranno beneficiare del **servizio alloggio**, (**gratuitamente** o con tariffe estremamente agevolate di **5,00 euro a notte**) presso le strutture dell'**ERSU** Palermo – **Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario**.
Tutti i partecipanti (fuori sede e non) potranno avvalersi del servizio **mensa** (con tariffa di **1,50 euro a pasto**) presso le strutture di ristorazione messe a disposizione dall'ERSU.

Scadenza iscrizioni **6 agosto 2009**

Quota di partecipazione **Euro** 400,00 (quattrocento/00)

Modalità di Partecipazione
La domanda di ammissione alla Summer School, indirizzata al Direttore del Dipartimento Studi su Politica, Diritto e Società (DPDS), redatta su apposito modulo debitamente compilato, deve essere presentata mediante consegna a mano o per posta con raccomandata A/R, al **Dipartimento Studi su Politica, Diritto e Società** (DPDS), Piazza Bologni, n. 8 – 90134 Palermo, unitamente alla ricevuta di pagamento della quota di iscrizione, **ENTRO E NON OLTRE** il **06 agosto 2009**. Per le domande inviate per posta farà fede il timbro postale di spedizione.
Il **modulo** necessario per la domanda di ammissione alla Summer School, insieme al **bando** e al **programma dettagliato** del Corso, è disponibile presso il **Dipartimento Studi su Politica, Diritto e Società**, oppure, sul sito internet del Dipartimento:
http://www.unipa.it/~dpds/php/

Per ulteriori informazioni rivolgersi

CONTATTI

al Responsabile amministrativo del Corso, **Sig. Rosario CASTIGLIONE**
presso il Dipartimento Studi su Politica, Diritto e Società (DPDS), Tel. 091/662.56.01 • Fax 091/662.56.29 • e-mail: castiglione@unipa.it

al Coordinatore scientifico del Corso, **Prof. Agostino Ennio LA SCALA**
presso il Dipartimento Studi su Politica, Diritto e Società (DPDS). Ricevimento: ogni mercoledì mattina • e-mail: aglasca@tin.it

Al via la collaborazione con l'istituto di credito

La forza del credito cooperativo: la Banca di Siracusa al fianco dei professionisti

di Giovanni Zaccaria
Presidente della BCC
Banca di Siracusa

Nell'ottica di una più fattiva collaborazione fra *professionisti* e *istituti di credito*, la Banca di Siracusa, che mi onoro di Presiedere, ha aderito all'invito di sostenere *"Il Dottore Commercialista - Professione e Cultura"* non soltanto economicamente, ma anche – e direi soprattutto – con contributi tecnici in favore della qualificata categoria dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

In occasione della prima pubblicazione, nel formulare un cordiale saluto a tutti gli Iscritti all'Ordine, ritengo proficuo esprimere alcune sintetiche osservazioni sul "mondo BCC", non ancora a molti conosciuto, per evidenziarne le peculiarità emerse proprio durante la crisi dei mercati finanziari.

Non è un caso, infatti che, in tempi di crisi e di restringimento del credito, proprio le BCC abbiano continuato a garantire sostegno all'economia reale. Gli impieghi economici delle BCC nel 2008 hanno fatto registrare un tasso di crescita annua dell'11 per cento contro il 5,6 per cento medio del sistema bancario nel suo insieme, riservando un'attenzione specifica soprattutto alle imprese di dimensione minore (la quota BCC nel mercato del credito rivolto a tali segmenti è del 22 per cento per le imprese artigiane e del 17 per cento per le altre imprese minori), dando vita a formule originali di sostegno.

Autorevoli fonti attribuiscono grande responsabilità della crisi anche a tanti economisti che hanno costruito modelli di sviluppo disancorati dalla realtà, basati sull'assioma "grande dimensione maggiore efficienza". Un assioma che l'esperienza ha dimostrato non sempre valido, in quanto non considera il tema dell'efficienza allocativa del credito, basato invece su relazioni buone e virtuose.

Bisogna quindi ritornare ai fondamentali della nostra cultura, fatta di "saperi" che possono e devono essere mantenuti validi o riscoperti, in una logica di innovazione.

L'esperienza delle BCC è particolarmente valida perché consente oggi di avere un contatto diretto con il sistema Paese e le sue espressioni di base. In questo senso, utile a capire prima e meglio le esigenze del territorio e la sua evoluzione.

Oggi le Banche di Credito Cooperativo esercitano una funzione di sostegno fondamentale a favore di migliaia di famiglie e piccole e medie imprese. Svolgono quella che si definisce azione "anticiclica" (erogando cioè credito anche nei momenti nei quali questo viene ridotto da parte del sistema bancario nel suo complesso), unita ad una funzione di "calmieramento" dei prezzi (perché garantiscono la concorrenza sui mercati locali) e di inclusione finanziaria nei confronti dei piccoli operatori economici e delle categorie sociali che hanno maggiore difficoltà ad accedere al credito.

Il Credito Cooperativo è un caso nel quale l'aggettivo "cooperativo" migliora il sostantivo". Così il ministro dell'Economia e delle Finanze, *Giulio Tremonti,* ha aperto il suo intervento nel corso della Assemblea annuale di *Federcasse.*

Per Tremonti, assistiamo oggi ad un ribaltamento del tradizionale rapporto tra banche e clienti. Mentre in passato era la fiducia a governare il rapporto di credito, oggi con il trasferimento del rischio su strumenti derivati, si è snaturata l'essenza stessa del rapporto fiduciario.

Ciò non è avvenuto con il sistema BCC.

Ed infatti le potenzialità del Credito Cooperativo risiedono nell'attitudine a sostenere l'economia del territorio, non solo offrendo risorse finanziarie, ma anche favorendo l'instaurazione di quella fitta rete di conoscenze e relazioni che consente anche alle imprese minori di beneficiare di un sostegno continuativo e calibrato sulle proprie esigenze.

Le numerose iniziative avviate anche per rafforzare il patrimonio delle BCC, nella prospettiva di una ulteriore crescita del supporto alle imprese e, tra queste, la costruzione del Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo, ne sono la conferma.

BENITO MARZIANO

Juliette cara

Libreria Editrice Urso, Avola (Sr) 2009, pp. 156, € 13,00

Al *Café de Flore*, seduto al tavolo, sorseggiando Perrier, fumando Gitanes, parlando di Juliette …

È questo un ricordo a me caro per averlo vissuto tanti anni fa, quando ventunenne universitario, feci la prima visita alla capitale francese. A quella incursione parigina, nella quale m'era compagno di viaggio un cugino più grande, ne sono seguite, via via nel tempo, tante altre, da solo o con la famiglia, ma quella era la prima e come in ogni "prima volta" il ricordo rimane sempre il più vivo e toccante.

Al *Flore* era germinato l'esistenzialismo letterario. Ci scrivevano, seduti ai tavoli, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, e gli altri … A fianco c'é *Aux Deux Magots*, che prende il nome dalle due statue orientali poste all'ingresso, altro caffè letterario che ancora ora organizza annualmente un premio per il miglior libro in concorso.

Fra i due caffè, *La Hune* è una delle migliori e fornite librerie parigine, aperta fino a notte.

Del resto quello è un angolo tipico e molto frequentato della Parigi *rive – gauche.*

Di fronte, nell'altro marciapiede del boulevard, *Lipp,* famosa brasserie alsaziana, tutta legni e ottoni in stile *belle époque,* coi camerieri in frac e lunghi grembiuloni bianchi, ospita da sempre a prezzi abbordabili *tout le monde* che conta: da Lautrec a Chirac.

A pochi metri, nella piazzetta, la bellissima chiesa di Saint-Germain-de-prés, dà il nome al boulevard e alla piazza medesima.

Dietro il *Flore,* in una via stretta e corta, c'era il *Tabou,* locale molto piccolo, dove, negli anni Quaranta, un gruppetto, una sera fra fumi di sigarette e alcool, esclamò "siamo esistenzialisti", dando vita al movimento omonimo. Lì si esibiva tutte le sere "il mito", Juliette Greco, la liana nera delle notti bianche e tutta Parigi prima, tutto il mondo poi, non parlava altro che di lei, della sua voce, delle sue canzoni, dell'esistenzialismo che aveva concorso a creare.

Anch'io pertanto in quella visita parigina – correva l'anno 1969 – non potevo non parlare con mio cugino di lei e di tutto il periodo esistenzialista di cui ancora si avvertivano gli esiti. Chiedemmo di Sartre e un cameriere ci disse che con la Beauvoir (con cui faceva coppia fissa) erano in vacanza, altrove.

Tutto questo ho ricordato con un veloce scorrere di memoria non senza un forte senso di struggente nostalgia per quel periodo dei miei vent'anni, il giorno di venerdì santo, quando sul mio tavolo di studio, mentre per un attimo adocchiavo il portone chiuso della Chiesa madre dirimpetto, è pervenuto un dono contenuto in una busta bianca. Aperta la quale ho avuto fra le mani, ancora fresca di inchiostro, l'opera ultima di Benito Marziano Juliette cara, con affettuosa dedica dell'Autore che mi ha emozionato.

Il riferimento esplicito alla Greco per il nome Juliette si legge già nella prima pagina.

L'edizione si presenta in bella veste grafica. La copertina riporta un carboncino bene realizzato da Nunzio Coletta, raffigurante un volto di donna: labbra sensuali, naso alla francese, occhi grandi e scuri come i capelli.

È Juliette, ovviamente, il titolo del carboncino, come lo è quello del volume. Che sostanzialmente è, o comunque vorrebbe essere, una lettera, lunga 143 pagine, che l'Autore e con l'eteronimo di Ennio, uomo maturo, scrive al suo primo e unico amore giovanile, Juliette. L'amata all'epoca fu perduta irrimediabilmente per un tradimento di lui, che procurò un risentimento forte e irrecuperabile in Juliette che sparì, senza che la ricerca costante, accurata e spasmodica di Ennio fosse riuscita a trovarla, né a sostituirla con qualsiasi altra.

Una lettera tanto lunga? Ebbene sì.

Nessuno pensi di storcere il naso o sia scettico sulla tenuta dell'interesse per tante pagine o tema di scadere nella noia. Niente di tutto ciò.

L'opera di Marziano è pregevole sotto vari profili.

In primo luogo è mio fermo convincimento che Benito Marziano, ora per allora, e cioè in età matura, ma riportandosi indietro con la moviola della memoria, con dovizia di particolari, la precisione di un orologio svizzero e una realtà che sembra fotografata da un ottima macchina da presa, ha descritto l'indescrivibile, cioè l'Amore giovanile fra Ennio e Juliette.

Un amore vero, sentito, passionale, umano, erotico, spirituale, forte, intenso, bruciante, assoluto, lacerante, possessivo, emotivo, esclusivo, incerto, ineguagliato …

Un amore fra due ragazzi che sembrano usciti da alcuni dei più bei versi di Jacques Prévert.

Ma per dar contezza di ciò è meglio lasciare, per qualche breve passo, la parola direttamente all'Autore.

"(…) ricordo, e mi sembra di vivere ancora quei momenti. Non ho mai smesso di rimpiangerli, e non ne ho avuti di simili con nessun'altra, né prima né dopo … Eppure, sapevi amare come nessuna …"

"(…) Ti amavo tanto. Tu non lo credesti mai interamente. E io ti amo ancora come allora (…) Ti accadeva spesso di essere di cattivo umore … Poi, magari d'un tratto tutto cambiava e esplodevi in uno stato di euforia, di gioia, di felicità che mi stupivano. E io impazzivo d'amore".

"(…) «Scaldami, scaldami, scaldami, non lasciarmi mai, non privarmi mai di tanta felicità».

Che albagia, che orgoglio: io ti sapevo così felice! Capivo che era un amore immenso, vero quello che provavo per te.

Capivo che qualche ragazza, prima di te, non era stata niente, e sentivo che anche tu dovevi provare per me un sentimento di uguale intensità. Non ero più un ragazzo, ma un uomo vero capace di amare interamente una donna, di dedicare a lei la sua vita, di farla felice. Questo è vivere – pensavo – ora, io sto vivendo veramente, prima ho soltanto lasciato scorrere inutili giorni inseguendo effimere gioie e progetti di breve futuro".

"(…) «Sei il mio briccone … il mio ladro, che mi ha rubato il cuore e non vuole più ridarmelo»".

L'autore affronta il tema della gelosia in poche righe ma con una efficacia significativa.

"«Ma, tu sei geloso? – mi dicesti – ma lo sai che questo è molto bello? Che non c'è niente di più bello, forse, per una donna, che vedere il suo uomo soffrire per gelosia?» Mi mettesti le braccia al collo: «Baciami – mi chiedesti – io ho sempre creduto che tu fossi tanto indifferente alla gelosia, fino a pensare che forse non rappresentavo poi molto per te, e invece ora … Mi fai tanto felice: tu soffri per me, sei geloso. E, indirettamente, mi stai dicendo che io sono per te la scelta della vita»".

L'opera inoltre si avvale della puntuale presentazione di Salvatore Salemi, che ha saputo cogliere lo spirito e le motivazioni che hanno indotto l'Autore a scrivere quella lettera che, peraltro, non è stata, né mai potrebbe essere spedita, quantomeno per "irreperibilità" del destinatario.

Ennio ha cercato Juliette, dopo la scomparsa, per mare e monti e per lunghi decenni. Invano. È come se avesse inseguito – tal è stato forse il vero movente della lettera – ora, uomo maturo, una stagione andata: la giovinezza. Vano e inutile tentativo anch'esso. Ogni fantasma di gioventù è sparito in lui come in ciascuno di noi, anche se ognuno tenta di riaverlo come l'Admeto di Rilke: Anni chiedeva di giovinezza, non anni, mesi, giorni, almeno una notte soltanto, questa. "Ma il dio negava. Gridò allora Admeto vani richiami a lui, forte gridò, come gridò sua madre al nascimento".

Essere non si può più di una volta, recita l'antico detto.

Il ritorno con la memoria alla gioventù è in Marziano, come in chi ora scrive, e forse in ognuno, un atto dovuto e ricorrente, anche se procura una intensa nostalgia, una forte sofferenza.

Memini ergo sum, ricordo quindi esisto, era solito scrivere Bufalino. E attraverso il ricordo operava il Riessere, come tentativo di rivivere il momento andato.

In fondo lo stesso fa Marziano, che in quanto a pessimismo, poi, non è secondo né a Bufalino né a Leopardi. E direi a buon diritto.

La lettera, dunque, credo, ha due destinatari. Il primo, quello apparente, Juliette, la donna da Ennio amata in gioventù che lo ha come mummificato, impedendogli di vivere un'altra vita con un'altra donna. Ma in fondo lui è stato ed è felice così.

Juliette e quel breve periodo di gioventù così vissuta per Ennio sono l'intera vita che val la pena di vivere così: quei momenti e poi il ricordo costante …

Juliette costituisce difatti non soltanto l'unico vero amore, ma è anche l'inno all'amore assoluto; essa stessa rappresenta la gioventù di entrambi alla cui vana ricerca reale Ennio ha speso tutta la sua vita fino alla scrittura della lettera che ha un altro ben preciso destinatario: se stesso.

Ennio, ormai uomo maturo, si avvia a una sorta di bilancio della sua vita passata, chiedendosi poi se questa ha anche un presente e se avrà un futuro.

Nel passato c'è la nostalgia forte e struggente della gioventù e perciò di Juliette che la rappresenta, entrambe vive nella memoria, sì da fotografarne il ricordo che ne è alimento di vita, ma entrambe svanite e non più ripetibili nella realtà.

Quel tratto della vita di Ennio ne ha segnato irreversibilmente la via: da allora non è riuscito a trovare – perché non ha voluto oltre che potuto – un'altra donna, un'altra via di uscita alla sua vita stessa che da allora si muove solo nel ricordo e per il ricordo.

Il presente è dramma. E qui merita riportare un brano dell'Autore le cui parole sono come scolpite nella roccia.

"Mi sorse il dubbio che, da anziano, non capivo neanche il mondo degli anziani, che era il mio mondo. Non sapevo niente di come vivono gli altri anziani come me, io non avevo più prospettive e desideri, vivevo senza futuro, la mia vita era tutta alle mie spalle, lontana. La guardavo come se fosse la vita di un altro, come se mi fossi sdoppiato, lasciando dietro e lontano un altro me stesso felice ma fermo a quel tempo che ormai era passato, mentre io, quasi un guscio vuoto, avessi continuato ad andare avanti, un guscio con dentro soltanto dei ricordi e dei rimpianti".

Ecco, c'è la presa d'atto consapevole del tempo che inesorabile scorre in ogni essere umano, portandolo verso il degrado fisico e perciò verso un futuro, fine della vita stessa, che con la morte estingue del tutto l'esistenza.

Non c'è scampo. Non c'è speranza di risarcimento alcuno in avvenire. Dopo la morte non c'è più niente. Si torna in quel "nulla" da dove veniamo.
Così pensa Marziano, in totale sintonia con il pensiero di chi ora sta scrivendo.

Dunque la lettera è catarsi liberatoria della sofferenza, poiché è una presa di coscienza di una realtà passata non più riproponibile, se non attraverso un succedaneo: il ricordo.

Il tono lirico delle pagine ultime della lettera, che sono di poesia in forma di prosa, fa sì che questa opera di Marziano si farà apprezzare dal pubblico e dalla critica ben oltre una bella pagina di letteratura, in quanto attraverso questa investe il mondo esistenziale dell'essere umano, sul quale ciascun lettore sarà portato a una profonda riflessione.

Giovanni Stella

NASCE il nuovo conto corrente dedicato ai PROFESSIONISTI a SPESE 0

- 0 spese mensili
- carnet assegni compreso
- addebito utenze rid incluso
- home banking gratuito
- 75 operazioni trimestrali allo sportello
- prestiti e finanziamenti veloci

per scoprire gli ulteriori vantaggi ed avere maggiori informazioni rivolgiti ai nostri consulenti dedicati

BCC CREDITO COOPERATIVO

BANCA di SIRACUSA

V.le Teracati, 172 Siracusa Tel. 0931 415113